



Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile

Area Città Vivibile
Settore Lavori Pubblici

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI E IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI DI QUARTIERE -
ZONA RANCITEELI - LOTTO 2 PARCO E PIAZZA**

RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

- art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s. m.e. i. -

Il Dirigente
Arch. Fabrizio Trisi

Minutante arch. Chiara Mazzocchetti

1. <u>INTRODUZIONE</u>	4
<i>RIFERIMENTI NORMATIVI</i>	5
<i>LA FASE DI SCREENING – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ (ART.12 DLGS.152/06)</i>	5
<i>FASI E SOGGETTI COINVOLTI NELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS</i>	6
2. <u>DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, STRATEGIE E AZIONI DELLA VARIANTE</u>	7
<i>CARATTERISTICHE E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA</i>	7
<i>COERENZA CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI</i>	8
3. <u>CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLA VARIANTE (ALLEGATO I DEL DECRETO)</u>	9
4. <u>SINTESI DELLE MOTIVAZIONI</u>	10

1. Introduzione

La proposta progettuale "Lavori di riqualificazione di aree verdi e impianti sportivi esistenti di quartiere - Zona Rancitelli - Lotto 2: parco e piazza", in variante al PRG ai sensi dell'art.19 del DPR 327/2001 deve essere inquadrata in una progettualità in itinere ben più ampia che riguarda, come soggetti attuatori, sia il Comune di Pescara sia l'Ater, titolare degli immobili di edilizia residenziale pubblica siti in Pescara in via Lago di Borgiano; ciò al fine di meglio comprendere l'importanza dell'intervento sotto il profilo sia sociale sia di rigenerazione urbana anche ai fini di una migliore sostenibilità degli spazi in termini ambientali e di fruizione dai cittadini residenti.

Infatti con delibera CIPE n. 127 del 22 dicembre 2017 sono stati destinati fondi fino a 100 milioni di euro per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati dai sismi del 24.08.2016, del 26.10.2016, del 30.10.2016 e del 18.01.2017, così come stabilito al punto 2.1 lett. b) della predetta delibera; con delibera CIPE n. 55 del 24 luglio 2019 i medesimi territori danneggiati dai sisma sono stati integrati da quelli colpiti dall'evento del 21.08.2017. Nell'allegato 1 al decreto MIT 6 luglio 2020 tra i n.15 interventi ricompresi nella proposta di ripartizione dei fondi formulata dalle Regioni interessate, ai sensi del punto 2.1 lett. b) della del. CIPE 127/2017, è presente l'intervento denominato *"Adeguamento/miglioramento sismico dei fabbricati ATER in via Lago di Borgiano n. 14, 18 e 22 – Pescara"* di complessivi € 11.520.000,00.

Il Comune di Pescara ha manifestato l'interesse alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria nelle aree limitrofe ai fabbricati oggetto di intervento ATER per un importo pari al 20% del finanziamento complessivo di cui sopra (quota corrispondente a € 2.304.000,00) per l'*"incremento della qualità urbana del contesto e della dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati ... (omissis)... mediante il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni secondarie ... (omissis)"*, al fine di innalzare i livelli di qualità dell'abitare non solo per quanto attiene strettamente agli spazi della residenza ma anche in relazione al contesto territoriale, in termini di decoro, fruibilità e sicurezza.

L'ATER ha condiviso l'iniziativa manifestata da Comune, afferendo le suddette aree al patrimonio del COMUNE di PESCARA, e pertanto risultando quest'ultimo il soggetto giuridico ad avere titolarità sulle stesse al quale è demandata la loro gestione, ordinaria e straordinaria e con deliberazione di G.C. n. 549 del 03.11.2020, è stato approvato lo Schema di Convenzione regolante le tempistiche, le modalità attuative degli interventi finanziati e i rapporti tra gli enti interessati, successivamente sottoscritto e trasmesso alla Regione Abruzzo - Direzione regionale Territorio e Ambiente - Servizio Edilizia Sociale per i provvedimenti consequenziali.

Al fine di dare seguito agli obiettivi prefissati e contenuti anche all'interno della predetta Convenzione, la programmazione dei LL.PP. dell'Ente ha previsto nel P.T. 2021/2023 – Elenco annuale 2021, tra l'altro, la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria relative al verde pubblico e ad impianti sportivi in zona Rancitelli e tra le opere di cui alla tipologia 07 "Manutenzione straordinaria" – Settore intervento 05.10 "Abitative" del citato Programma Triennale delle opere pubbliche 2021/2023 – Elenco annuale 2021 è stato inserito l'intervento denominato "RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI E DI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI DI QUARTIERE – ZONA RANCITELLI" di complessivi € 2.304.000,00, spesa finanziata con Fondi statali di cui alle Delibere CIPE n. 127/2017 e n. 55/2019 e al D.M. 6 luglio 2020.

Conclusivamente ,con deliberazione di Giunta Comunale n. 587 del 18.11.2020 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento "RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI E DI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI DI QUARTIERE – ZONA RANCITELLI" per complessivi € 2.304.000,00.

Nello specifico la Variante urbanistica per cui si rende necessario assoggettare a V.A. il lotto 2 del progetto di RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI E DI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI DI QUARTIERE – ZONA RANCITELLI", anzi citato e inquadrato nella sua genesi amministrativa, riguarda esclusivamente le aree sulle quali è prevista la realizzazione della piazza che precedentemente erano occupate da edifici di edilizia residenziale popolare, demoliti giusta ordinanza Sindacale Ordinanza n. 129 del 04.07.2017 avente a oggetto "Inagibilità e sgombero degli immobili siti in via Lago di Borgiano civici nn. 14,18,22"

Pertanto il presente rapporto preliminare verrà redatto in conformità alle disposizioni normative di carattere urbanistico ambientale, per valutare gli impatti derivanti dal cambio di destinazione d'uso del sito che verrà destinato a spazio pubblico.

Riferimenti Normativi

Con la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE è stata introdotta la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di piani e programmi.

Obiettivo della Direttiva è quello *"di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente"* (Art. 1, Direttiva 2001/42/CE).

La direttiva europea è stata recepita nella parte seconda dal Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, entrata in vigore il 31 Luglio 2007, sostituita dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (Suppl. Ordinario n.24, pubbl. su G.U. n. 24 del 29.01.2008) – di seguito definito **Decreto**.

La Regione Abruzzo, con delibera di Giunta n. 842 del 13.08.2007 ad oggetto *"indirizzi concernenti la VAS di piani di competenza degli enti locali ricadenti nel territorio regionale"*, ha istituito uno sportello informativo, anche telematico, dal quale si sono attinte utili indicazioni per la redazione della presente relazione.

La fase di screening – verifica di assoggettabilità (art.12 DLgs.152/06)

La *verifica di assoggettabilità*, procedura propria della fase di *screening*, è finalizzata a valutare la eventuale necessità di applicare la VAS ai piani e ai programmi di cui all'art. 6 comma 3 del Decreto, secondo le modalità definite dall'art.12.

Durante la prima fase *L'Autorità Procedente* elabora il *Rapporto Preliminare* costituito dalle informazioni e dai dati necessari per verificare i potenziali effetti che potrebbero determinarsi sull'ambiente dall'attuazione di piani e programmi (sulla base dei criteri *dell'allegato I al Decreto*).

Il Rapporto Preliminare deve contenere l'elenco delle *Autorità con Competenza Ambientale (ACA)* interessate alla valutazione degli effetti che gli interventi potrebbero determinare sull'ambiente, e la procedura da utilizzare durante la fase di consultazione (tempi e modalità di consultazioni). Il Rapporto Preliminare deve essere inviato ai soggetti competenti in materia ambientale i quali, entro trenta giorni dal ricevimento, inviano il proprio parere all'Autorità Competente e a quella Procedente.

L'Autorità Competente valuta, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I e tenuto conto delle osservazioni pervenute, se il Piano o Programma possa avere impatti negativi significativi sull'ambiente, in tal caso, se siano possibili soluzioni alternative a quelle proposte.

Successivamente emette e rende pubblico un provvedimento di verifica, assoggettandolo o escludendolo dai successivi obblighi della procedura di VAS.

Il presente Rapporto Preliminare di verifica di Assoggettabilità a VAS è, quindi, redatto in ottemperanza all'art. 12 del Decreto e secondo i criteri dettati dall'Allegato I del medesimo.

Fasi e soggetti Coinvolti nella Verifica di Assoggettabilità a VAS

Nel caso specifico, l'approvazione del progetto di opera pubblica e contestuale variante urbanistica in esame compete all'Amministrazione Comunale (consiglio comunale); in mancanza di una normativa regionale che chiarisca ulteriormente le competenze in materia di VAS, *l'Autorità Competente e l'Autorità Procedente* coincidono con la stessa *Amministrazione Comunale*.

Poiché il progetto dell'opera pubblica è stato redatto dall'Amministrazione Comunale, il *Proponente* è riconducibile ancora all'*Amministrazione Comunale*.

Considerate le caratteristiche della Variante Urbanistica, si ritiene opportuno coinvolgere le seguenti Autorità con Competenza Ambientale:

- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Direzione Operatività Roma
- ENAC - Direzione Pianificazione e Progetti
- ARTA ABRUZZO - Sezione "Valutazioni Ambientali Integrate. Emergenze. Rischi di Incidenti rilevanti" U.O. "Vas, Certificazioni ambientali"-;
- Regione Abruzzo
 - o Dipartimento Territorio e Ambiente
 - o Dipartimento Territorio e Ambiente - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
- Provincia di Pescara
 - o Settore V - Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Genio Civile - Servizio Pianificazione Territoriale, Demanio Stradale e Espropri - U.O. Pianificazione Territoriale

- Direzione ASL Pescara - Dipartimento di Prevenzione - Ufficio Igiene Epidemiologia e Sanità;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara;

La consultazione delle ACA individuate avverrà, come previsto all'art. 12, comma 2 del Decreto, attraverso l'invio del presente Rapporto Preliminare e relativi allegati. Le ACA dovranno trasmettere eventuali contributi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della documentazione.

L'Autorità Competente, tenuto conto dei contributi delle ACA, emetterà il *Provvedimento di Verifica*, escludendo o assoggettando la presente proposta di variante dagli ulteriori adempimenti previsti per la procedura di VAS (artt. da 13 a 18 del Decreto).

Il risultato della presente Verifica di Assoggettabilità verrà reso pubblico con l'affissione all'Albo Pretorio on-line della Città di Pescara e sul sito Internet ufficiale.

2. Descrizione degli obiettivi, strategie e azioni della variante

Caratteristiche e Obiettivi della proposta

Nel novero degli interventi "Riqualificazione di aree verdi e impianti sportivi esistenti di quartiere - Zona Rancitelli" il lotto n.2 riguarda la riqualificazione di un parco e la realizzazione di una piazza. L'area di intervento ricade in un ambito di PRG zonizzato in sottozona urbanistica A3 ed è disciplinato dalle vigenti norme tecniche del PRG dall'art. 29 "ZONA A: COMPLESSI ED EDIFICI STORICI" ed è situato all'interno dell'ampio complesso di edilizia residenziale popolare nel quartiere Rancitelli; consta di due ambiti contigui: allo stato di fatto in un primo ambito, prospiciente via lago di Capestrano, già ricade il parco pubblico denominato Parco della Speranza; un secondo ambito invece, prospiciente via lago di Borgiano, si configura come vuoto urbano poiché l'area era precedentemente occupata da tre edifici ATER, oggi in corso di demolizione giusta Ordinanza n. 129 del 04.07.2017 avente a oggetto "Inagibilità e sgombero degli immobili siti in via Lago di Borgiano civici nn. 14,18,22" con la quale il Sindaco ha ordinato lo sgombero degli edifici inagibili e la demolizione degli stessi.

Obiettivo del progetto è rifunzionalizzare l'esistente Parco della Speranza e riqualificare il vuoto urbano esistente post demolizione su via Lago di Borgiano creando una nuova piazza nel sedime degli immobili residenziali abbattuti; ciò al fine di implementare e migliorare i servizi in un quartiere che, più di altri, merita un'attenzione sotto il profilo sociale .

Nello specifico gli interventi sull'esistente Parco della Speranza riguardano: il rifacimento del manto superficiale del campo di basket esistente, la conservazione delle piante già presenti (alloro, ulivo e leccio) eccetto un'aggiunta delle nuove essenze di "Mimosa" e la pulizia di tutta l'area con rizollatura e piantumazione di prato verde; la creazione di un nuovo percorso pedonale e l'intervento sulla recinzione esistente e rifacimento dei 2 cancelli d'ingresso al parco oltre alla realizzazione dell'impianto di videosorveglianza per la sicurezza e la tutela degli utenti. Trattasi di opere leggere di carattere manutentivo per la rifunzionalizzazione di un servizio già esistente.

Per quanto attiene alla nuova piazza, verrà occupata l'area fondiaria sulla quale insistevano gli edifici oggetto di demolizione, con l'obiettivo di ampliare la disponibilità di spazi pubblici di quartiere. Le lavorazioni riguardano il rifacimento delle pavimentazioni in cemento stampato-pettinato-drenante a forma di cerchi concentrici sui toni del sabbia che sfumano partendo dal centro della piazza dai toni più chiari del cristallino fino ai toni più scuri, intervallati da cerchi realizzati in pietra. E' prevista la piantumazioni di nuovi alberi di

diversa essenza oltre alla realizzazione delle nuove sedute aiuole in cls, all'installazione dell'impianto di illuminazione e di un Impianto di videosorveglianza. Tali interventi di riqualificazione urbana, di carattere leggero e puntuale, concorrono altresì alla riqualificazione sociale dell'ambito popolare dove, alleggerita la pressione insediativa con la demolizione dei tre immobili, viene implementata l'offerta di spazi di aggregazione e socialità aventi caratteri morfologici e tipologici idonei a una corretta fruizione.

Il progetto proposto, come anzi descritto, non incide sui parametri di altezza e distanze e mira alla conservazione degli spazi pubblici non alterando le destinazioni esistenti: trattasi di usi legati alla residenza e attività sociali poiché spazi di aggregazione e socializzazione per i residenti, destinazioni peraltro già esistenti e, come tali, ammesse dalla sopra riportata norma.

Pertanto l'intervento non si pone in variante al PRG modifica dei parametri d'insediabilità, né per un aumento dei carichi urbanistici esistenti: trattasi di opere leggere di riqualificazione e rifunzionalizzazione degli spazi esistenti che non comportano incremento di volumetrie, di superfici coperte e di aree impermeabili.

Ricorrono invece i presupposti di carattere pubblicistico per attivare la procedura di variante urbanistica ai sensi dei comma 1 e 2 dell'art. 19 di cui al DPR 327/2001 esclusivamente per motivazioni di carattere procedimentale legate al cambio di destinazione d'uso, in piazza, dell'area sedime degli immobili residenziali demoliti poiché un ambito fondiario, residenziale, assume una destinazione pubblica, data la riconversione in spazio pubblico collettivo: la norma di PRG sopra riportata presuppone che *interventi di ristrutturazione urbanistica sono assentibili previa approvazione di strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata esteso all'intero ambito come perimetrato nella tavola della zonizzazione di P.R.G.* ; il ricorso a uno strumento attuativo, come si evince, comporta e richiede un interessamento dell'intero ambito A3 perimetrato nel PRG e la conseguente attivazione di meccanismi di ordine e rango divergenti rispetto alla proposta progettuale in oggetto. Infatti la norma di PRG non discretizza le procedure in base all'impatto e alla portata degli interventi da attuare, né differenzia interventi diretti edilizi da interventi puntuali infrastrutturali; è palese che, per il caso di specie, dove si vuole conferire a un area fondiaria, precedentemente sedime di residenze, una destinazione pubblica compatibile con il dettato normativo di PRG, non ricorrano i presupposti per l'attivazione delle gravose e lunghe procedure proprie degli strumenti attuativi; nello specifico non sono proposti interventi di carattere areale che coinvolgono l'intero ambito zonizzato A3 anche in termini di proprietà pubbliche e private e il progetto, di carattere esclusivamente pubblicistico, consta unicamente di opere puntuali, leggere e di mera ottimizzazione degli spazi esistenti di scala decisamente ridotta, se non irrisoria, a livello urbano che non comportano modifica di zonizzazione, di parametri di insediabilità, mantenendo usi compatibili con la normativa vigente di PRG.

Coerenza con altri piani e programmi

In ragione delle motivazioni addotte circa la consultazione delle A.C.A. al punto introduttivo sulla fase di screening e consultazione, si rimanda agli stessi atti per quanto attiene alla coerenza dell'opera in questione con altri piani e programmi in materia urbanistica e ambientale. Tuttavia si è provveduto a eseguire un'ulteriore verifica di coerenza con i sotto indicati atti a valenza urbanistica e ambientale, ovvero:

- DLgs 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
- Piano Regionale Paesistico (P.R.P.);

- Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.);
- Piano Regionale Paesistico (P.R.P.);
- Piano stralcio difesa alluvioni (PSDA);
- Piano assetto idrogeologico (P.A.I.);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- Piano di Rischio Aeroportuale e carta degli ostacoli;
- Vincolo idrogeologico (R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267);
- Vincolo ambientale paesaggistico (art. 136/142 D.Lgs 42/2004).

Tale verifica, riassunta nelle schede allegato al presente atto come All.1 – Cartografia, conferma la coerenza dell'opera con i piani e programmi elencati, evidenziando altresì l'assenza di particolari tutele da porre in essere derivanti da vincoli eteronomi ambientali-urbanistici.

3. Criteri per la verifica di assoggettabilità della variante (Allegato I del Decreto)

In fase di Verifica di assoggettabilità è necessario valutare la pertinenza dei criteri di cui all'allegato I del Decreto rispetto ai contenuti e previsioni della variante, in modo tale da approfondire gli aspetti utili alla valutazione della eventuale esistenza e significatività dei possibili impatti che l'attuazione del Piano avrebbe sull'ambiente. Anche in questo caso si fa riferimento a rinvio ai già citati atti in materia ambientale; tuttavia, a fine ricognitivo della non incidenza del progetto e della sua impertinenza per ciascun criterio circa questioni ambientali, si riporta la tabella di sintesi dei criteri di cui all'Allegato I del Decreto.

Punto/comma 1 All. I D.lgs. 152/06. Criterio
1. Il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività
2. Il piano o il programma influenza altri piani o programmi
3. La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile
4. Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma
5. La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente
Punto/comma 2 All. I D.lgs. 152/06. Criterio
6. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti
7. Carattere cumulativo degli impatti
8. Natura transfrontaliera degli impatti
9. Rischi per la salute umana e per l'ambiente
10. Entità ed estensione nello spazio degli impatti
11. Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata
12. Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

Trattandosi di un intervento puntuale non emergono profili di incompatibilità o incoerenza con i criteri di cui al punto/comma 1 All. I D.lgs 152/06; inoltre l'inincidenza su piani e programmi è da traslare anche sui fattori ambientali poiché la proposta nega qualsiasi interferenza anche con il successivo punto comma 2 del medesimo allegato. Infatti, oltre alla marginalità dell'intervento, deve essere considerato l'alleggerimento del tessuto urbano: a seguito di demolizione non viene ricostruito alcun immobile pertanto diminuisce il consumo di suolo e l'assenza dei tre edifici di sette piani giova certamente all'ambiente limitrofo. Un tessuto urbano diradato favorisce senza dubbio il miglioramento della qualità dell'aria per gli abitanti e la creazione di servizi di quartiere favorisce la stanzialità dei residenti; non da ultimo c'è da considerare il beneficio ambientale derivante dalla mancata ricostruzione degli edifici: meno abitanti, minore incidenza di consumi energetici e minor inquinamento in loco derivante anche dalla mobilità degli stessi.

4. Sintesi delle Motivazioni

Si ritiene che l'opera pubblica, ovvero la realizzazione della nuova piazza sul sedime degli edifici residenziali demoliti, non debba essere assoggettata alla procedura di V.A.S. di cui agli art.13 e successivi del D.lgs 152/2006 per le motivazioni di seguito puntualmente riassunte, dalle quali si evince che l'opera non ha un impatto significativo sull'ambiente e persegue la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente concorrendo all'attuazione di condizioni per uno sviluppo sostenibile.

– Non è un intervento areale ma puntuale che prevede il mero cambio di destinazione d'uso del suolo passando da un vigente fondiario a un'area a servizi pubblici, peraltro insediando una destinazione compatibile con il dettato normativo dell'art.29 delle NTA di PRG;

– La tipologia di intervento prevista, ovvero la riqualificazione di un vuoto urbano per insediare servizi di quartiere comporta una riduzione dei carichi antropici e urbanistici, elementi cruciali che possono incidere su fattori ambientali, inficiandoli;

– non vengono alterati il consumo di suolo e la permeabilità delle aree: dall'intervento di demolizione di edifici privati ne deriva un alleggerimento della pressione insediativa che può solo giovare al sistema ambientale;

– non da ultimo la previsione di nuove alberature, in uno spazio precedentemente soltanto cementificato, apporta un benessere ambientale al sistema nel quale si inserisce.

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI E IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI DI QUARTIERE -
ZONA RANCITEELI - LOTTO 2 PARCO E PIAZZA**

RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

- art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s. m.e. i. -

ALL.1 – CARTOGRAFIA (VARIE SCALE)



Figura 1 - inquadramento satellitare dell'area oggetto di variante (via Lago di Borgiano in ROSSO) area da rifunzionalizzare non oggetto di variante (Parco della Speranza in BLU)




Figura 2- estratto tav. C1 - Zonizzazione del PRG Vigente





Figura 3 - Fotoinserimento dei progetti del lotto 2 nel PRG



Figura 4 - Vincoli- PRP



Figura 5 - Vincoli - Piano di Rischio Aeroportuale



LEGENDA

- CONFINE COMUNALE



VINCOLO AEROPORTUALE



VINCOLO ARCHEOLOGICO



LIMITE DI RISPETTO PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE E MATTATOIO



LIMITE DI RISPETTO CIMITERIALE
 art.338 del T.U. delle Leggi sanitarie: n. 1265 del 27/07/1934 ;
 art. 57 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 ;
 art. 28 della Legge n. 166 del 01/08/2002.



AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO AI SENSI DELLA EX LEGGE n. 431
 dell'08-08-1985



AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO POSTO DAL MINISTERO
 AGRICOLTURA E FORESTE IN DATA 12-01-1956



AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDRAULICO



EDIFICI VINCOLATI AI SENSI DELLA EX LEGGE n. 1089 del 01-06-1939
 (D.Lgs. n.42 22-01-2004)



AREA DI INTERVENTO



ELETTRODOTTI AEREI
 D.P.C.M. del 23/04/1992



ELETTRODOTTI INTERRATI



RISERVA NATURALE PINETA DANNUNZIANA
 (L.R. n. 96 del 18/05/2000 modificata dalla L. R. n.19 del 09/05/2001)



ZONE DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO E SOTTOPOSTE
 ALLA TUTELA PAESISTICA
 (ex Legge n. 1497 del 29-06-1939 modificata ed integrata con D.L. n. 490 del 29/10/99)



A
 B
 C
 D
 E
 F

D.M. del 02-04-1965 - G.U. n. 149 del 18-06-1965

D.M. del 13-05-1965 - G.U. n. 209 del 27-10-1965

D.M. del 31-05-1965 - G.U. n. 209 del 27-10-1965

D.M. del 04-02-1966 - G.U. n. 163 del 05-07-1966

D.M. del 07-05-1974 - G.U. n. 150 del 10-06-1975

PROPOSTA DI VINCOLO PAESISTICO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA
 DELLE BELLEZZE NATURALI DEL COMUNE DI PESCARA DEL 15-06-1977

Figura 6 - Vincoli - Estratto tav. B4 PRG